

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 13 DICEMBRE 2013
587/2013/R/EEL

**MODALITÀ DI RIEQUILIBRIO EX ARTICOLO 32, COMMA 6,
DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N.99
ULTERIORI ORIENTAMENTI**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

13 dicembre 2013

Premessa

Il presente documento per la consultazione, predisposto dalla Direzione Mercati dell'Autorità nell'ambito del procedimento relativo all'esecuzione del disposto dell'art. 32, comma 6, della legge n. 99 del 23 luglio 2009, fa seguito ad un precedente documento per la consultazione (DCO 2/11) ed espone gli orientamenti finali dell'Autorità in merito all'individuazione delle modalità di riequilibrio, a favore dei clienti finali diversi da quelli che sostengono il finanziamento degli interconnector, degli eventuali vantaggi originati dalle misure, disciplinate dall'Autorità con la deliberazione ARG/elt 179/09 e s.m.i. ai sensi del medesimo comma 6, volte a consentire l'esecuzione degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica prima dell'entrata in esercizio degli interconnector oggetto del finanziamento.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **31 gennaio 2014**, termine di chiusura della presente consultazione.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare espressamente quali parti dei documenti trasmessi all'Autorità si intendano riservate alla medesima.

È preferibile che i soggetti interessati inviino osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni (preferibile), fax o posta:

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità mercati all'ingrosso e concorrenza
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
e-mail: mercati@autorita.energia.it
Fax: 02-65565265

1 Introduzione

- 1.1. L'articolo 32 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 (di seguito: legge n. 99/09) introduce misure volte a dare impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso sviluppo di *interconnector* con il coinvolgimento di clienti finali con alti consumi.
- 1.2. In particolare, l'articolo 32 prevede che la società Terna Spa (di seguito: Terna) provvede, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi selezionati attraverso apposite procedure concorsuali (di seguito: soggetti selezionati), a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di «*interconnector*» ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale.
- 1.3. Il comma 6 dell'articolo 32 prevede inoltre che l'Autorità adotti provvedimenti che:
 - a) disciplinino misure (di seguito: misure transitorie) volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 32 e fino alla messa in servizio dell'*interconnector* e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione di cui al medesimo comma 3, degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica (di seguito: contratti di approvvigionamento all'estero) per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati;
 - b) determinino i corrispettivi che i clienti finali selezionati sono tenuti a riconoscere, in ragione del costo efficiente per la realizzazione e la gestione di efficaci infrastrutture di potenziamento, a Terna a fronte delle misure transitorie di cui sub a);
 - c) determinino le modalità per la copertura delle eventuali differenze maturate in capo a Terna tra detti corrispettivi ed i costi conseguenti al rendere possibile l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero nell'ambito delle medesime misure transitorie di cui sub a);
 - d) individuino le modalità di riequilibrio, a favore dei clienti finali diversi da quelli selezionati e nell'ambito del periodo ventennale di esenzione dall'accesso a terzi eventualmente riconosciuto agli *interconnector* secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005, degli eventuali vantaggi originati dalle misure transitorie di cui sub a).
- 1.4. Con la deliberazione 20 novembre 2009, ARG/elt 179/09, e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/09), l'Autorità ha già provveduto ad adottare le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge n.99/09 con riferimento a quanto richiamato nel precedente punto 1.3, lettere a), b) e c).

- 1.5. Con il documento per la consultazione n.2/11, del 31 gennaio 2011, (di seguito DCO 2/11) l'Autorità ha espresso i propri primi orientamenti in merito alla individuazione delle modalità di riequilibrio di cui al precedente punto 1.3, lettera d) (di seguito: modalità di riequilibrio), al fine di raccogliere, nell'ambito del quadro normativo e regolamentare sopra descritto, pareri ed osservazioni in merito.
- 1.6. Con lettera in data 6 dicembre 2013, Terna ha reso noto agli uffici dell'Autorità che Terna ha individuato, tra le frontiere previste dalla legge e dalle successive regolamentazioni, la possibilità di avviare le procedure finalizzate alla realizzazione della interconnessione con la Francia e che in tal senso sono stati portati avanti contatti con gli assegnatari, rappresentati da Confindustria e dalle loro rispettive Associazioni di Categoria, che recentemente hanno assunto carattere di concretezza.
- 1.7. Anche in ragione di quanto reso noto da Terna e di cui al punto precedente, diviene urgente individuare le modalità di riequilibrio.
- 1.8. Il presente documento per la consultazione contiene ulteriori orientamenti dell'Autorità con riferimento alle modalità di riequilibrio ed è così strutturato: il successivo capitolo 2 ripercorre le proposte già presentate nel DCO 2/11, il capitolo 3 riassume il contenuto delle osservazioni pervenute al DCO 2/11 mentre il capitolo 4 illustra gli ulteriori orientamenti dell'Autorità anche alla luce delle osservazioni pervenute.

2 Le possibili modalità di riequilibrio proposte nel DCO 2/11

- 2.1 Al fine di individuare le più opportune modalità di riequilibrio, nel DCO 2/11 si era proceduto a dare una qualificazione dei vantaggi originati ai soggetti selezionati dalle misure transitorie; infatti, oggetto del riequilibrio sono, ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge n.99/09, i soli vantaggi originati dalle misure transitorie. Si ritiene quindi opportuno ripercorrere di seguito quanto già illustrato nel DCO 2/11.
- 2.2 Le misure transitorie, disciplinate dalla deliberazione ARG/elt 179/09 e ARG/elt 117/11, consentono ai soggetti selezionati di anticipare gli effetti derivanti dall'entrata in operatività degli *interconnector* – potendo quindi dare esecuzione immediata ai contratti di fornitura sottoscritti all'estero - a fronte del riconoscimento a Terna di corrispettivi determinati dall'Autorità sulla base delle informazioni, trasmesse da Terna, relative ai costi standard minimi di realizzazione degli *interconnector* di cui all'articolo 32 della legge n. 99/09, e che potrebbero, di conseguenza, risultare inferiori rispetto a quanto necessario per la copertura dei costi effettivamente sostenuti per la realizzazione di dette infrastrutture.
- 2.3 In considerazione di quanto richiamato al precedente punto 2.2, l'eventuale vantaggio derivante ai soggetti selezionati dalle misure transitorie consiste in primo luogo nella possibilità di ottenere anche prima dell'entrata in esercizio degli *interconnector* benefici equivalenti a quelli derivanti dalla disponibilità di dette infrastrutture e, in minor misura, dal dover riconoscere corrispettivi determinati con riferimento a costi efficienti che, in quanto tali, potrebbero rivelarsi inferiori a quelli effettivi.

- 2.4 Altro elemento rilevante ai fini della individuazione delle modalità di riequilibrio è che questo non solo deve essere a favore dei clienti finali diversi dai soggetti selezionati, ma deve trovare luogo nell'ambito del periodo ventennale di esenzione dall'accesso a terzi eventualmente riconosciuto agli *interconnector*.
- 2.5 Infine, nel valutare le possibili modalità di riequilibrio non si può trascurare che l'aumento della capacità di interconnessione connessa alla realizzazione degli *interconnector* produce di per sé un beneficio indiretto a tutti i clienti finali – e quindi non solo a quelli selezionati - in termini, soprattutto, di una riduzione attesa dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso del paese importatore; ciò sia per effetto dell'aumento di concorrenza sia della riduzione del costo marginale di produzione. Ciò nonostante, ai sensi della norma, le modalità di riequilibrio devono comunque produrre effetti ulteriori rispetto a quelli derivanti dall'aumento della capacità di interconnessione e di cui sopra.
- 2.6 Da quanto precedentemente esposto, il DCO 2/11 concludeva che le modalità di riequilibrio sembrerebbero dover prevedere una parziale compressione dei diritti derivanti ai soggetti selezionati dall'esenzione sulla capacità di interconnessione associata agli *interconnector* a favore dell'insieme dei clienti finali. Una simile misura, infatti, non solo è coerente con il fatto che il riequilibrio deve trovare luogo nell'ambito del periodo ventennale di esenzione dall'accesso a terzi eventualmente riconosciuto agli *interconnector*; ma è anche coerente con il fatto che il riequilibrio debba avvenire a solo vantaggio dei clienti finali diversi da quelli selezionati: ciò che può avvenire o attraverso il riconoscimento di un beneficio selettivo a favore dei clienti finali non selezionati o attraverso un beneficio riconosciuto a tutti i clienti finali ma a carico dei soli clienti selezionati. Soprattutto, una simile misura appare pienamente coerente con la natura del vantaggio originato ai clienti selezionati dalle misure transitorie.
- 2.7 Fatte queste premesse, il DCO 2/11 ipotizzava due famiglie di soluzioni, entrambe basate su una parziale compressione, a favore dell'insieme dei clienti finali, dei diritti derivanti ai soggetti selezionati dall'esenzione sulla capacità di interconnessione associata agli *interconnector*. Una prima famiglia consisteva nel prevedere – in analogia con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo del 18 agosto 2010 n.130 con riferimento all'anticipazione nel mercato degli effetti dello sviluppo degli stoccaggi - che, a partire dall'entrata in esercizio degli *interconnector* e per un periodo pari ad un multiplo (ad esempio il doppio) degli anni per cui i soggetti selezionati si sono avvalsi delle misure transitorie, una predefinita percentuale (ad esempio il 10%) dei diritti sulla capacità di importazione e/o esportazione associata agli *interconnector* sia sottratta alla disponibilità dei soggetti selezionati – che continuerebbero comunque a sostenere l'intero costo delle infrastrutture - e sia assegnata, attraverso procedure competitive, al mercato; prevedendo che i relativi proventi siano destinati a vantaggio dell'insieme dei clienti finali.
- 2.8 Una seconda famiglia di soluzioni prevede che la parziale compressione, a favore dell'insieme dei clienti finali, dei diritti derivanti ai soggetti selezionati dall'esenzione sulla capacità di interconnessione associata agli *interconnector* si traduca in una riduzione dei diritti derivanti dall'esenzione. In particolare, si

prospettavano diverse ipotesi che contemplavano la riduzione del periodo ventennale di esenzione di un numero di anni coerente con quello per cui i soggetti selezionati si sono avvalsi delle misure transitorie; oppure si ipotizzava di non ridurre il periodo di esenzione, quanto, piuttosto, di prevedere che al termine del periodo di esenzione gli *interconnector* siano trasferiti a Terna gratuitamente e che, conseguentemente, la RAB di dette infrastrutture sia posta pari a zero.

- 2.9 In ultimo, il DCO 2/11 si interrogava sull'esigenza di consentire ai soggetti selezionati di recedere dagli impegni assunti con riferimento al finanziamento degli *interconnector* e alle misure transitorie rinunciare in ragione dell'incidenza delle modalità di riequilibrio. Recesso che si sarebbe comunque dovuto esercitare entro un termine massimo dall'adozione delle suddette modalità di riequilibrio, prevedendo in ogni caso la restituzione dei benefici ottenuti dall'applicazione delle misure transitorie, eventualmente quantificati a partire dalla differenza tra i prezzi spot dell'energia elettrica all'ingrosso registrati nei mercati esteri ed in quello italiano ed al netto dei corrispettivi già riconosciuti a Terna per le medesime misure transitorie.

3 Le osservazioni pervenute al DCO 2/11

- 3.1 Nel presente capitolo si riassumono le principali osservazioni pervenute al DCO 2/11. Di seguito si illustrano per prime le osservazioni di carattere generale e, successivamente, quelle relative alle due famiglie di soluzioni individuate dall'Autorità.

- 3.2 La maggior parte dei rispondenti, oltre a condividere la necessità di definire le modalità di riequilibrio previste dalla normativa, ritiene che modalità di riequilibrio che prevedano una parziale compressione, a favore dei clienti finali, dei diritti derivanti ai soggetti selezionati dall'esenzione sulla capacità di interconnessione associata agli *interconnector* siano pienamente coerenti con le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 6, della legge n.99/09. Alcuni dei rispondenti hanno, tuttavia, evidenziato che:

- la quantificazione dei benefici di cui al par 2.3 e, conseguentemente, la scelta delle specifiche modalità di riequilibrio risulta piuttosto complessa;
- la scelta della modalità di riequilibrio dovrebbe presupporre necessariamente la ponderazione di diverse esigenze quali:
 - la semplicità applicativa,
 - il trasferimento effettivo dei benefici ai clienti finali diversi dai soggetti selezionati,
 - la minimizzazione dei rischi per i soggetti selezionati che hanno assunto impegni di investimento senza avere concreta evidenza di quali sarebbero state le modalità di riequilibrio.

- 3.3 La proposta dell'Autorità di individuare una modalità di riequilibrio analoga a quella prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo del 18 agosto 2010 n. 130 con

riferimento all'anticipazione nel mercato degli effetti dello sviluppo degli stoccaggi gas ha ricevuto osservazioni contrastanti. In particolare:

- una parte dei rispondenti ritiene che i diritti associati agli *interconnectors* non debbano essere ceduti al mercato prima del termine del periodo loro concesso dalla normativa. La cessione al mercato di una certa quota della capacità di interconnessione associata agli *interconnectors* porterebbe, secondo tali rispondenti, a una variazione delle condizioni iniziali sulla cui base si è definita la decisione di partecipazione dei soggetti selezionati. Ciò potrebbe ripercuotersi negativamente anche sugli operatori di mercato i quali svolgono il servizio di importazione virtuale e hanno stipulato con i soggetti selezionati contratti basati sulla capacità da questi finanziata;
- alcuni rispondenti ritengono che tale soluzione sia coerente con le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 6, della legge n.99/09 in quanto consentirebbe il trasferimento effettivo dei benefici ai clienti finali diversi dai soggetti selezionati nell'arco del periodo ventennale di esenzione;
- un rispondente ritiene, inoltre, che la percentuale dei diritti sulla capacità di importazione e/o esportazione associata agli *interconnector* da cedere al mercato attraverso procedure competitive, nonché il numero di anni per cui il diritto dei soggetti selezionati debba essere ridotto, sarebbero da calcolare in modo tale da ottenere un giusto compromesso tra quanto beneficiato dai soggetti selezionati e quanto investito e rischiato dagli stessi;
- un rispondente suggerisce, infine, di prevedere un andamento decrescente nel tempo della percentuale da cedere al mercato, incrementando gli effetti del riequilibrio nei primi anni di servizio della nuova infrastruttura. Lo stesso soggetto suggerisce, altresì, di prevedere una revisione periodica della percentuale ceduta al mercato sulla base dell'effettivo andamento dei prezzi di mercato;

3.4 Per quanto concerne la proposta di prevedere una parziale riduzione dei diritti dei soggetti selezionati nella forma di una riduzione del periodo ventennale di esenzione di un numero di anni pari al massimo a quello degli anni per cui i soggetti selezionati si sono avvalsi delle misure transitorie, le osservazioni dei soggetti interessati possono essere riassunte come segue:

- alcuni dei rispondenti sono contrari alla suddetta proposta, ritenendo preferibile che i diritti associati agli *interconnectors* siano ceduti al mercato solo al termine del periodo loro concesso dalla normativa;
- un rispondente ritiene che la compressione del periodo di esenzione sia la soluzione più efficiente di riequilibrio purché tale riduzione sia applicata all'inizio del periodo di esenzione e non alla fine;
- un rispondente ritiene, inoltre, che l'eventuale differenza positiva tra il valore che avrebbero assunto i corrispettivi riconosciuti a Terna per le misure transitorie qualora determinati sulla base del costo effettivo degli *interconnector* e quanto effettivamente riconosciuto a Terna debba essere contabilizzata attraverso un incremento del periodo di compressione dell'esenzione.

3.5 La terza soluzione individuata dall’Autorità che prevede il trasferimento degli *interconnector* a Terna a titolo gratuito al termine del periodo di esenzione, ponendo la RAB relativa a tali infrastrutture pari a zero, ha ricevuto pareri contrastanti. In particolare:

- alcuni rispondenti indicano la suddetta soluzione come preferibile rispetto alle altre in quanto rappresenterebbe la più sostenibile per i soggetti selezionati anche in ragione del fatto che al termine del periodo ventennale di esenzione gli investimenti saranno presumibilmente ammortizzati;
- altri sottolineano come una soluzione di questo tipo rinvierebbe il riequilibrio dei benefici a favore della collettività al termine del periodo di esenzione senza consentire al sistema di usufruire sin da subito di almeno una quota della nuova capacità di interconnessione;

3.6 La maggior parte soggetti che hanno fatto pervenire le proprie osservazioni al DCO 2/11 condivide la proposta dell’Autorità di concedere ai soggetti selezionati la facoltà di recedere dagli impegni assunti con riferimento al finanziamento degli *interconnector* e alle misure transitorie. Solo una parte dei rispondenti ritiene che l’esercizio di detta facoltà debba prevedere la restituzione, almeno parziale, dei benefici ottenuti dall’applicazione delle misure transitorie. Alcuni rispondenti ritengono, inoltre, che la facoltà di recesso debba essere condizionata al subentro contestuale di un altro soggetto nel contratto di finanziamento.

4 Ulteriori orientamenti

4.1 Anche in ragione delle osservazioni pervenute al DCO 2/11, l’Autorità è portata a ritenere che le modalità di riequilibrio che risultano più coerenti con l’insieme degli obiettivi e dei vincoli posti dal quadro normativo nonché dall’esigenza di minimizzazione dei costi amministrativi e di massimizzazione dell’efficienza complessiva consista nel prevedere una compressione del periodo di esenzione di un numero di anni commisurato almeno a quello per cui i soggetti selezionati si sono avvalsi delle misure transitorie, prevedendo altresì che, al termine del periodo di esenzione – compreso come sopra - gli *interconnector* siano trasferiti a Terna (nella sua funzione di gestore del sistema di trasmissione, ai sensi dell’articolo 36 del dlgs 93/11) ad un valore non superiore al loro costo storico (di primo acquisto o di costruzione), come desumibile dai libri contabili obbligatori, rivalutato secondo le metodologie tariffarie adottate per asset regolati analoghi, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici percepiti, da valorizzare a livelli non inferiori a quelli previsti dalle metodologie applicate per equivalenti asset regolati; e che, conseguentemente, la RAB di Terna sia coerentemente modificata. Al fine di assicurare la piena efficacia delle modalità di riequilibrio, il valore di trasferimento di cui sopra dovrebbe comunque essere limitato a valori determinati sulla base di costi standard efficienti.

4.2 È altresì vero che l’articolo 32, comma 3, della legge n.99/09, fa riferimento – nel definire le condizioni di perfezionamento del contratto di mandato a Terna per la realizzazione degli *interconnector* – ad un periodo di esenzione di durata ventennale.

4.3 Pertanto, si potrebbe prevedere che l'applicazione delle modalità di riequilibrio di cui al paragrafo 4.1 siano applicabili solo nei casi in cui i soggetti selezionati stessi presentino una richiesta di esenzione in cui autonomamente prevedono una compressione dei propri diritti, prevedendo l'applicazione di condizioni di esenzione coerenti con le modalità di riequilibrio di cui sopra. Nei casi in cui, viceversa, la richiesta di esenzione non preveda essa stessa la compressione dei diritti a favore della generalità dei clienti, dovrebbero trovare applicazione modalità di riequilibrio alternative. Peraltro a tale proposito va ricordato che il Regolamento EC 714/2009 prevede che la decisione sul rilascio di un'esenzione, anche in termini di durata della medesima, dovrà essere assunta caso per caso dal Ministero dello sviluppo economico, su parere dell'Autorità, congiuntamente con l'istituzione competente nel paese confinante. Nella predisposizione del proprio parere, congiunto con le altre autorità di regolazione interessate, l'Autorità sarà chiamata a valutare che l'esenzione rispetti i criteri definiti dal medesimo Regolamento ed eventualmente proporre possibili condizioni a cui assoggettare il rilascio.

4.4 In particolare, le modalità di riequilibrio alternative potrebbero prevedere che trascorsi i primi n anni di esercizio dell'*interconnector* (dove n è pari al numero di anni per cui varrebbe l'esenzione ridotta in applicazione delle modalità di riequilibrio principali) i diritti sulla capacità di importazione e/o esportazione associata all'*interconnector* sia sottratta alla disponibilità dei soggetti selezionati e sia assegnata, attraverso procedure competitive, al mercato; prevedendo che i relativi proventi siano destinati a vantaggio dell'insieme dei clienti finali. I soggetti selezionati continuerebbero a sostenere l'intero costo delle infrastrutture, ma si vedrebbero riconoscere un corrispettivo a copertura dei costi analogo a quanto da essi pagato a Terna con riferimento alle misure transitorie.

S1: Si ritiene opportuno introdurre una modalità di riequilibrio che preveda una compressione del periodo ventennale di esenzione di un numero di anni almeno pari a quello per cui i soggetti selezionati si sono avvalsi delle misure transitorie?

S2: In caso di risposta affermativa allo spunto S1, si ritiene opportuno prevedere che al termine del periodo di esenzione – compreso come sopra - gli interconnector siano trasferiti a Terna nelle modalità descritte al par 4.1?

S3: Si ritiene opportuno prevedere che l'applicazione delle modalità di riequilibrio di cui al paragrafo 4.1 siano applicabili solo nei casi in cui i soggetti selezionati stessi presentino una richiesta di esenzione in cui autonomamente prevedano una compressione dei propri diritti coerente con le modalità di riequilibrio di cui al paragrafo 4.1?

S4: In caso di risposta affermativa allo spunto S3, si ritiene opportuno che nei casi in cui la richiesta di esenzione non preveda essa stessa la compressione dei diritti a favore della generalità dei clienti, siano definite modalità di riequilibrio alternative come quelle descritte al par. 4.4?